



Associazione Nazionale  
fra le Imprese Assicuratrici

Direzione Affari Giuridici

Prot. 0008 Comunicazione  
Rami danni  
Ass. Auto  
Ass. Vita  
Legale  
Servizi Generali

Roma, 14 Gennaio 2011

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

**Normativa antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari - Determinazione AVCP del 22 dicembre 2010, n. 10**

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in argomento (v., in particolare, il nostro Prot. 341 del 2 dicembre 2010) per trasmettere in allegato la nuova determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture-AVCP 22 dicembre 2010, n. 10, recante ulteriori indicazioni sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Evidenziamo di seguito le indicazioni di maggiore interesse per il settore assicurativo:

- al punto 1, l'Autorità, dopo aver ricordato che, alla luce del vigente quadro normativo, gli obblighi di tracciabilità trovano immediata e integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti, compresi i subappalti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010 (ancorché relativi a bandi pubblicati prima della stessa data) e che i contratti sottoscritti prima della suddetta data devono essere adeguati entro il 17 giugno 2011, ha comunque precisato che, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, essi "saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi" (v. art. 6, comma 2, della

legge n. 217). Al riguardo, l'Autorità ha sottolineato che tale meccanismo di integrazione automatica (valido sia per i contratti principali, sia per quelli a valle, cioè per tutti quelli della filiera delle imprese) è idoneo ad evitare la nullità assoluta per i contratti che dovessero risultare sprovvisti della clausola di tracciabilità alla scadenza del citato periodo transitorio (v. art. 6, comma 8, della legge n. 136). Segnaliamo inoltre che, per i contratti ancora in corso di esecuzione al 17 giugno 2011, l'Autorità ha suggerito alle stazioni appaltanti di inviare alle controparti una comunicazione che evidenzii l'avvenuta integrazione automatica dei contratti stessi e indichi anche il CIG, e ha altresì ribadito che, fino alla suddetta data, "resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG";

- al punto 2, l'Autorità ha ribadito che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stato stipulato un contratto d'appalto pubblico o di concessione, "indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore";

- al punto 2.4, l'Autorità ha accolto la richiesta presentata dall'ANIA in merito ai risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate e ha pertanto stabilito che "tali movimenti finanziari, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante e appaltatore, devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità";

- al punto 2.5, con riferimento ai "raggruppamenti temporanei di imprese", l'Autorità ha precisato, da un lato, che la stazione appaltante può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti, nonostante la rappresentanza conferita da queste alla mandataria e, dall'altro, che ogni impresa coinvolta nel raggruppamento conserva la propria autonomia. Da ciò consegue che ogni impresa partecipante al raggruppamento è tenuta a rispettare (in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti) gli obblighi di tracciabilità e che, in particolare, "la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato". Appare evidente che tali considerazioni debbano trovare applicazione anche alla fattispecie della coassicurazione, che rappresenta notoriamente lo strumento per dar luogo al raggruppamento temporaneo di imprese in campo assicurativo;

- al punto 2.6, l'Autorità ha ribadito che i pagamenti per fideiussioni (e assicurazioni: v. il citato nostro Prot. 341) stipulate in relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva) possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, e soprattutto che per tali pagamenti non deve essere indicato il CIG, fermo restando l'onere di conservare idonea documentazione probatoria;

- nel punto 3, coerentemente con quanto ribadito al punto 2, l'Autorità ha precisato che il CIG è divenuto lo strumento (insieme, se del caso, al CUP) su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi finanziari: ne deriva che la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali, "indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto";

- da ultimo, nel punto 4, l'Autorità ha ritenuto ammissibile che il fornitore di servizi comunichi alla stazione appaltante il conto corrente dedicato una sola volta per tutti i rapporti contrattuali in essere. Nella comunicazione l'appaltatore deve segnalare che per tutti i rapporti giuridici, presenti e futuri, instaurati con la stazione appaltante si avvarrà (fatte salve eventuali modifiche successive) di uno o più conti correnti dedicati, indicandone gli estremi identificativi e senza necessità di apposite comunicazioni per ciascuna commessa; tale comunicazione può riguardare sia le commesse precedenti al 7 settembre 2010 sia quelle successive alla stessa data.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo distinti saluti.

---

Rif.: Direzione Affari Giuridici - Legislativo  
dott. Stefano Barbarotto  
tel. 06 32688531  
stefano.barbarotto@ania.it

---

Rif.: Direzione Affari Giuridici - Legale assicurativo  
dott. Enrico Gili  
tel. 06 32688510  
enrico.gili@ania.it

**IL DIRETTORE**  
F. Nanni

**Allegato**

Determinazione AVCP 22.12.2010, n. 10 (G.U. 7.1.2011, n. 4 s.g.)